

grazione nei paesi stranieri è di nuovo proibita, ed i contravventori puniti colla confiscazione dei beni.

27 agosto. Una nuova ordinanza sopprime generalmente tutte le istituzioni ecclesiastiche conosciute sotto il nome di capitoli collegiali. I membri attuali dei capitoli saranno pensionati; le fabbriche, giardini e dipendenze dei diversi conventi di Monaco soggetti alla riforma sono messi in vendita.

1.<sup>o</sup> settembre. È proibito sotto cominatoria di gravissime pene, di leggere nelle chiese istorie di pretesi miracoli, come praticavano varii parroci, soprattutto nelle campagne, per attirare i viandanti, lusingati di vedere un'immagine miracolosa.

15 settembre. Rigorose misure sono adottate per mettere fine ai pellegrinaggi già proibiti da un anno, e quarantacinque comunità, i di cui abitanti avevano violato il divieto, sono sottomesse all'esecuzione militare. Questa misura sembra troppo rigorosa, perchè la fede anche inconsiderata non può essere sottoposta alla volontà dei decreti, e perchè i soldati sono certamente cattivi missionarii.

25 ottobre. L'amministrazione forestale è organizzata sopra novelle basi. La direzione superiore di questo importante ramo di pubblica amministrazione è affidata al ministero delle finanze; tutte le foreste sono divise in ispezioni ed in sotto-ispezioni; il decreto è appoggiato alle disposizioni delle leggi e regolamenti pubblicati in Francia, e che in questa materia possono essere ancora ritenuti per i migliori dell'Europa.

16 novembre. Essendo le finanze il nerbo dello stato, il bisogno di un miglioramento nel loro sistema non poteva sfuggire alla sagacia dell'elettore, il quale creò un ministero centrale per sorvegliare questo ramo dell'amministrazione e per dirigere le operazioni della cassa generale bavaro-palatina. In ogni provincia deve esistere una cassa particolare ed un'amministrazione di finanze provinciali; le casse delle provincie ricevono tre specie diverse di rendite: 1.<sup>o</sup> le contribuzioni dirette od indirette levate in ogni provincia; 2.<sup>o</sup> le rendite procedenti dai diritti del fisco propriamente detto, che in Germania si chiamano *regalie*; 3.<sup>o</sup> le rendite dei domini dello stato. Riguardo alle spese,